



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO)

di concerto con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)

(V. Stampato Camera n. 5194)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 giugno 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 giugno 2012*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57*All'articolo 1:**al comma 1 è premesso il seguente:*

«01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi";

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione"».

Decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incompatibili con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati ai citati settori;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,»;

b) le parole da: «; decorso» a: «decreto» sono soppresse.

2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f)*, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinquanta-cinque mesi».

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

***b-bis*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione».**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 2012.

NAPOLITANO

MONTI – PASSERA – FORNERO – SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

